

Il Giudice pone al CTU il seguente quesito: *“Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni dalle parti o da terzi, anche enti pubblici, esaminata la documentazione prodotta e/o depositata in Cancelleria o acquisita dalle parti, proceda:*

*a) all'accertamento delle condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa indicandone la data — o le date di inizio e l'eventuale termine — indicando separatamente le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo giorni di valuta;*

*b) a descrivere lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;*

*c) all'accertamento della regolamentazione negoziale delle commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti CMS). Verifichi, in particolare, se la CMS è stata convenuta per iscritto e se per essa siano indicati i criteri volti a determinarla. In caso affermativo, indichi l'importo della commissione senza capitalizzazione fino all'applicazione della delibera CICR/2000; diversamente la escluda, ad ogni effetto, sino alla chiusura del rapporto;*

*d) all'esclusione dei Costi non dovuti in quanto non pattuiti o non dovuti ex lege (es. imposte o tasse);*

*e) all'accertamento dell'usurarietà lamentata: verifichi, a tal fine, se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito risulti o no usurario secondo i parametri della legge, in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento; in particolare, applichi solo a partire dall'01.01.2010 le c.d. nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicate nell'agosto 2009 dalla Banca d'Italia, rimanendo invece applicabili, per il periodo sino al 31.12.2009, le precedenti Istruzioni, che escludevano dal calcolo del TEG “le CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa come previsto dalla L. 2/2009”; raffronti, poi, il risultato ottenuto con il tasso soglia, trimestre per trimestre; nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, il tasso di sostituzione del TUB ovvero, in alternativa, la riconduzione al tasso soglia medesimo;*

*f) all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera CICR del 2000;*

*Esperisca, infine, il CTU tentativo di conciliazione”.*